



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter cpc, in sostituzione dell'udienza del **18 gennaio 2024**, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 2675/2023

tra

SIRUGO FRANCESCA, cod. fisc. SRGFNC57H60G211X rappresentata e difesa dall'Avv. GOZZO MASSIMO, giusta procura in atti

- Ricorrente -

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, cod. fisc./p. iva 80078750587 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura in atti;

- Resistente -

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto ed in diritto

Preliminarmente va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 4.8.2023 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 4.9.2023.

Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dell'art. 42 D.L. 269 del 2003: la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico; inoltre, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato in data 30.11.2022 entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del verbale della commissione medica in sede amministrativa (30.5.2022).

Nel merito, l'opposizione deve ritenersi inammissibile.

L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di accertarsi in capo al ricorrente il requisito sanitario di invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 24%, legittimante l'erogazione dell'assegno mensile di invalidità civile.

Il CTU nominato in sede di ATP, dr. Tullio Baio, nella relazione scritta depositata il 25.6.2023, ha accertato che Sirugo Francesca è affetta da "Obesità con IMC = 38,03 in gonartrosi, diabete mellito di recente insorgenza non complicato, ipoacusia neurosensoriale con deficit acustico di 30, 30, 40, 45 50 dB a sinistra e di un deficit > 100 dB a dx su tutte le frequenze di 500, 1000,

2000, 3000 e 4000 Hz, cataratta in evoluzione con visus pari a 6/10 e 4/10, esiti di isteroannessiecomia bilaterale e di resezione intestinale con anostomosi termino-terminale [...] Applicando il calcolo scalare sulle singole menomazioni, tenendo a mente che, ai sensi *dell'art. 5 D.L. 509/1988*, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni iscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori, si ottiene una riduzione percentuale invalidante di certo non superiore a quella già riconosciuta in fase amministrativa e pari a 68%. Per quanto detto posso affermare che le affezioni della sig.ra SIRUGO Francesca, non *determinano, all'epoca della presentazione della domanda amministrativa* ed allo stato attuale, una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%”.

La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure. Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, Sirugo Francesca depositava tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, affermando che il nominato CTU aveva sottostimato le patologie di cui era affetto il ricorrente.

Ciò posto, in via pregiudiziale, deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., sollevata dall'istituto resistente. La citata disposizione norma prevede che, dopo l'espletamento della CTU nella fase di ATP, la parte che abbia depositato il dissenso avverso le conclusioni del CTU, deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di

merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione del dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come l'onere di specificazione attenga al ricorso introduttivo del giudizio di merito e non anche la dichiarazione di dissenso, che può essere generica (Cfr., in tal senso, Cass. n. 12332/2015, secondo cui “In tema di accertamento tecnico preventivo, la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, quarto comma, cod. proc. civ., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis, sesto comma, cod. proc. civ., poiché - in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma - è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione”).

Nel ricorso introduttivo del presente giudizio di merito, Sirugo Francesca ha contestato le conclusioni del CTU nominato nella fase di ATP, affermando che *“Il consulente tecnico dell’Ufficio nella sua valutazione ha sottostimato le patologie del ricorrente e ne ha omesse alcune, redigendo erroneamente una diagnosi conclusiva molto riduttiva rispetto a quella reale. La documentazione medica agli atti mette infatti in evidenza i palesi errori ed omissioni in cui è caduto il CTU. Per quanto sopra, la ricorrente deve essere considerata avente*

diritto all'assegno mensile di invalidità civile a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Ed, infatti, le patologie riscontrate, oltretché avvalorate da una certificazione specialistica, fugano ogni dubbio circa la reale consistenza della obiettiva necessità dell'assegno mensile di invalidità civile.”.

Le censure di parte ricorrente, in sede di introduzione del presente giudizio di merito, non soddisfano i requisiti richiesti dall'art. 445 bis comma 6 c.p.c., a pena inammissibilità del ricorso, essendosi il ricorrente limitato ad affermare che alcune patologie del ricorrente sono state sottostimate mentre altre omesse, muovendo da deduzioni generiche e rinviando alla documentazione medica prodotta in atti. Le doglianze espresse in un giudizio, quale quello di opposizione alla precedente fase sommaria, devono essere analizzate alla luce del canone normativo che prevede l'obbligo di specificità dei motivi sostanzialmente ricavato nei medesimi termini previsti per il giudizio impugnatorio, ai sensi degli artt. 342 e ss e nel rito specifico 434 c.p.c., che impone di individuare, chiaramente, le questioni e i punti contestati del provvedimento impugnato e, con essi, i relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato (Cass. civ. Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199).

In altri termini, la specificità dei motivi richiesti dall'art. 445 comma 6 c.p.c. nel giudizio di opposizione alle risultanze della CTU comporta, a pena di inammissibilità, che il ricorrente individui specificamente i capi della consulenza censurati e come, in realtà, il CTU avrebbe dovuto definire sul punto, nonché

l'errore consumato con le conclusioni tratte che, qualora applicato correttamente, avrebbe portato ad una differente conclusione del giudizio.

Parte attrice, invece, limitandosi a proporre una generica censura, secondo cui il CTU ha “sottostimato le patologie del ricorrente e ne ha omesse alcune”, senza, peraltro, indicare quali, non esprime doglianze concrete e apprezzabili sotto il profilo dell'iter motivazionale che giustifichi il rigetto delle conclusioni rassegnate in atti dal CTU della fase di ATP. Tale contestazione, in quanto astratta e generica, rende il ricorso inammissibile con apprezzamento che deve, preliminarmente, essere reso dal giudice, pure in mancanza di un'eccezione di parte, atteso che si versa in ipotesi di norma di “*ordine pubblico*”, la quale non è stabilita in relazione a diritti disponibili delle parti, ma è dettata a protezione dell'interesse generale alla definitività e certezza delle determinazioni relative ad erogazioni di spese gravanti sul bilancio pubblico.

D'altra parte, la previsione normativa di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c. risponde alle contrapposte esigenze di concedere alle parti ulteriori strumenti di difesa e di assicurare al processo una ragionevole durata, attraverso la previsione di termini perentori nonché esplicitando i motivi delle specifiche contestazioni all'iter motivazionale ovvero alle risultanze della CTU.

Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso di opposizione e confermati gli esiti dell'accertamento condotto in fase di ATP.

Avuto riguardo alla pronuncia in rito ed alla condizione delle parti, sussistono giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell'INPS.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Sirugo Francesca contro INPS, con ricorso depositato in data 4.9.2023 a seguito di ATP:

Dichiara l'inammissibilità del ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata il 25.6.2023 a firma del dott. Tullio Baio

Compensa le spese del giudizio

Il Giudice del Lavoro

Francesco Clemente Pittera